

Gli esiti scientifici e il delicato equilibrio del processo

Diritto e dati

Alessia Farano

Il primo marzo 2024, la Seconda sezione della Corte d'appello di Brescia è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di revisione della sentenza di condanna all'ergastolo per Rosa Bazzi ed Olindo Romano.

Nella riapertura del processo per la strage di Erba giocheranno un ruolo essenziale le perizie depositate da 15 esperti di scienze comportamentali.

Gli avvocati dei coniugi già condannati avanzano l'ipotesi di «nuove prove», che includono anche le nuove conoscenze scientifiche in grado di fornire una diversa interpretazione di alcuni elementi chiave del caso. Un esempio significativo riguarda le così dette “false confessioni”, ritenute inverosimili nella sentenza di condanna. Perché mai – si chiede il giudice che ha condannato i coniugi –, un innocente dovrebbe confessare un crimine mai commesso? La risposta a questa domanda viene dalle scienze comportamentali: una ricerca condotta negli Stati Uniti dimostrerebbe che su 325 individui condannati, autori di confessione, il 25% è risultato innocente a seguito di nuove indagini svolte con l'ausilio del test su Dna.

È, ancora, da considerare il caso dell'incidenza del “fattore tempo” nel riconoscimento di volti familiari: nella sentenza di condanna si utilizza una massima d'esperienza (non senza qualche concessione a un'idea platonica di memoria), in base alla quale i ricordi affiorerebbero progressivamente; i periti, al contrario, sostengono che il riconoscimento di volti familiari sia immediato, e che il tempo non

farebbe altro che indebolire il ricordo. Stando alla sentenza, il sig. Frigerio, sopravvissuto alla strage, avrebbe riconosciuto tardivamente in Olindo Romano il suo assassino; la perizia confuterebbe scientificamente tale possibilità, attribuendo tale dichiarazione alle false memorie pure riconosciute in letteratura.

**SULLA RICHIESTA
DI REVISIONE
GIOCHERANNO UN
RUOLO ESSENZIALE
LE PERIZIE
DEPOSITATE
DA 15 ESPERTI**

Come si evince da questi due brevi esempi, la posta in gioco del processo di revisione sarà, dunque, l'affidabilità delle «nuove prove» prodotte, e in special modo la “nuova scienza” su cui le perizie si basano.

Quello dei rapporti tra giudice e sapere esperto è, del resto, un tema tanto attuale quanto controverso.

Se è indubbio che, oggi, la ricostruzione dei fatti in giudizio sia ampiamente debitrice dell'apporto scientifico fornito dagli esperti a diverso titolo coinvolti (si pensi al frequente ricorso ad esami di genetica forense, tossicologia, balistica, psichiatria), è anche vero che la mutevolezza dei ritrovati scientifici sia di difficile interpretazione per il giudice che oggi dovrà svolgere il ruolo di *peritus peritorum* (esperto degli esperti). Non a caso, si è parlato di «paradosso della prova scientifica»: come può il giudice essere chiamato a valutare la validità scientifica di un principio o una teoria utilizzata dall'esperto? Eppure, è proprio questa valutazione che saranno chiamati, tra le altre cose, a compiere i magistrati di Brescia. Non è un compito facile, certo, perché ai giudici è richiesto di comprendere le ragioni, e dunque il metodo, utilizzato dall'esperto nella redazione della consulenza o della perizia. Si tratterebbe, cioè, di prendere posizione, in una diatriba – quella sul metodo scientifico – che eccede i limiti senz'altro della ragione giuridica, ma anche di quella comune.

Con una notissima sentenza nel 1993 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha formalmente attribuito al giudice il ruolo di *gatekeeper*, ossia di custode del metodo scientifico, spingendo molti altri Paesi a fare altrettanto. In Italia, il monito della Corte Suprema è stato recepito in parte con la sentenza Cozzini 2011, e con quella Pavan, a Sezioni Unite, del 2019.

Due, allora, le tentazioni da cui stare in guardia: quella di affidarsi a quel senso comune che fa scrivere: “Chi confesserebbe un crimine che non ha commesso?”; e quella, altrettanto perniciosa, di delegare acriticamente agli esperti l'accertamento dei fatti di causa. Al giudice spetta, quindi, sempre un controllo di “affidabilità epistemologica”, che significa confronto – certo non facile – costante e aperto con gli esperti, nello spirito autentico del contraddittorio.

Docente di Metodologia della scienza giuridica e Diritto ed etica delle tecnologie emergenti all'Università Luiss

© RIPRODUZIONE RISERVATA